



# Ordinanza sul trasporto aereo (OTrA)

## Modifica del 17 febbraio 2016

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 agosto 2005<sup>1</sup> sul trasporto aereo è modificata come segue:

*Art. 7 cpv. 2 e 3, frase introduttiva*

<sup>2</sup> Il vettore non può escludere o limitare la propria responsabilità per i danni che non superano il valore di 113 100 diritti speciali di prelievo per passeggero.

<sup>3</sup> Il vettore non è responsabile dei danni che superano il valore di 113 100 diritti speciali di prelievo per passeggero qualora provi che:

*Art. 8 cpv. 5*

<sup>5</sup> La responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli e degli effetti personali è limitata alla somma di 1131 diritti speciali di prelievo per passeggero, a meno che al momento della consegna il passeggero abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.

*Art. 9 cpv. 2*

<sup>2</sup> La responsabilità del vettore è limitata alla somma di 19 diritti speciali di prelievo per chilogrammo, a meno che al momento della consegna il passeggero abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.

<sup>1</sup> RS 748.411

*Art. 10 cpv. 2*

<sup>2</sup> La responsabilità del vettore è limitata:

- a. alla somma di 4694 diritti speciali di prelievo per passeggero in caso di ritardo nel trasporto di passeggeri;
- b. alla somma di 1131 diritti speciali di prelievo per passeggero in caso di ritardo nel trasporto di bagagli, a meno che al momento della consegna il passeggero abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un'eventuale tassa supplementare; in tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del passeggero alla consegna a destinazione;
- c. alla somma di 19 diritti speciali di prelievo per chilogrammo in caso di ritardo nel trasporto di merci, a meno che al momento della consegna il mittente abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un'eventuale tassa supplementare; in tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.

*Art. 11 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se in caso di decesso o di lesione corporale dello stesso passeggero, parecchi aventi diritto possono pretendere il versamento di indennità per un importo complessivo superiore a 113 100 diritti speciali di prelievo, il giudice riduce le indennità in proporzione al rapporto fra questo valore massimo e l'importo complessivo.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016.

17 febbraio 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Johann N. Schneider-Ammann  
Il cancelliere della Confederazione,  
Walter Thurnherr